



# COMUNE DI SCILLATO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

## AREA ECONOMICA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REG.GEN. 240 DEL 24-06-2024

DETERMINA N. 41 DEL 24-06-2024

*Oggetto:* **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)**

**Richiamata** la determina sindacale n. 02 del 10.01.2024 di nomina dei responsabili di servizio e attribuzione incarichi di elevata qualificazione con la quale la sottoscritta Dott. Bartoluccia Attinasi è stata nominata quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

**Ritenuta** la competenza del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

**Premesso** che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

**Visto** l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che testualmente dispone: "*Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione*

*negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."*

**Richiamato** l'art. 79, c.7, del CCNL 16 novembre 2022 il quale testualmente recita: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";*

**Dato atto**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono attualmente disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 16 novembre 2022;

**Considerato** che in attuazione del sopra citato art. 79 le risorse da destinare al fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

o **RISORSE STABILI**, (comma 1 - lett. a), b), c), d) e comma 1-bis) che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

o **RISORSE VARIABILI**, (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

**Dato atto** che il comma 3 dell'art. 79 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

**Preso atto**, altresì che il comma 4 dell'art. 79 prevede che: *"Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.... [.....];"*

**Dato atto** che questo Ente non si trova alla data del presente provvedimento in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale o ancora non risulta siano state avviate procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime;

**Vista** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata in data 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione";*

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

**Visto** l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Ricordati** i principali limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, c. 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, il quale prevedeva che "*a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014*";

- l'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;

**Dato atto** che alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale mentre altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

**Richiamati** in particolare:

- l'art. 11 del D.Lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

- l'art 79, c. 6, del CCNL 2019/2021 il quale testualmente dispone: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

**Rilevato** che l'art. 33, c. 2, del D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

**Visto** il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020) attuativo dell'art. 33, c. 2, del D.L. 34/2019, in vigore dal 20 aprile 2020, in cui si precisa che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

**Vista** a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 avente ad oggetto: "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019";

**Rilevato** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2024, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore rispetto al medesimo dato rilevato alla data del 31/12/2018;

**Verificato** che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non può essere adeguato in aumento, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;

**Evidenziato** tuttavia che l'adeguamento andrà verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2024;

**Considerato** che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente, comprensivo delle voci non soggette a vincolo, risulta rideterminato nelle voci e nella consistenza di dettaglio di cui all'allegato prospetto (**ALL. A**), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione nella somma complessiva di **€ 39.083,98**;

**Dato atto** che il **totale delle voci non soggette al limite per l'anno 2024 è pari ad € 3.708,90** relative a risorse stabili;

**Accertato** che la quantificazione del **fondo per le risorse decentrate** del personale dipendente per l'anno **2024**, al netto delle voci non soggette limite, risulta quantificato in **€ 35.375,08** e che tale importo risulta superiore al fondo calcolato per l'anno 2016 in **€ 31.874,41** così come riassunto nel prospetto (**ALL. A**) allegato al presente atto;

**Atteso** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio per l'esercizio 2024, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi ivi calcolati;

**Dato atto che**, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024 le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 3.776,66 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente beneficiario delle stesse in anni precedenti;
  2. € 6.414,57 per indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004 (quota a carico fondo);
- per un totale di €. **10.191,23**;

**Rilevato** che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € **25.392,08**;

**Considerato** che nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2023 nelle materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 2019 - 2021 risulta applicabile in ultra vigenza il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente (CCDI) per il triennio 2019/2021;

**Dato atto** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, nella seguente misura:

- In quanto ad € **25.392,08** al capitolo di spesa 383 - salario accessorio comunale-indennità' - Piano dei Conti: U 1.01.01.01.004;
- In quanto ad € **6.043,40** al capitolo di spesa 384 - contributi cpdel su premio accessorio comunale - Piano dei Conti: U 01.11-1.01.02.01.001, (CPDEL);
- In quanto ad € **731,29** al capitolo di spesa 386 - contributi inadel e inps salario accessorio comunale - Piano dei Conti: U 01.11-1.01.02.01.001 (INADEL);
- In quanto ad € **2.158,32** al capitolo di spesa 392 - irap su salario accessorio comunale - Piano dei Conti: U 01.11-1.02.01.01.001 (IRAP) limitatamente alla disponibilità del capito per € 1.556,80 con riserva di rimpingiamiento del capitolo in seguito a variazione di bilancio;

**Dato atto**, altresì, che:

- prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**Considerato** inoltre che:

- il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano

la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce;

- la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

### **Viste**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 13/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 2026 del Comune di Scillato, comprensivo del piano delle risorse per il triennio 2024-2026 e approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'art. 3 della legge 241/1990;

**Visto** il D.Lgs 36/2023;

**Visto** l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

**Visto** il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

### **DETERMINA**

1) di considerare le premesse sopra riportate parte integrante e sostanziale della presente;

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente, comprensivo delle voci non soggette a vincolo, risulta rideterminato nelle voci e nella consistenza di dettaglio di cui all'allegato prospetto (**ALL. A**), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione nella somma finale di **€ 39.083,98**;
- 3) Di dare atto che la consistenza finale del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 consente di rispettare il limite dettato dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dalle ulteriori normative vigenti in materia, così come riassunto nel prospetto (All. A) allegato al presente atto;
- 4) Di dare atto, inoltre, che la costituzione del Fondo andrà verificata a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2024;
- 5) Di dare atto che la complessiva somma di **€ 10.191,23** relativa a P.E.O, indennità di comparto ed altre specifiche indennità assegnate al personale dipendente non dirigente beneficiario delle stesse in anni precedenti risulta indisponibile alla contrattazione ed è da intendersi impegnata e imputata nei rispettivi capitoli di bilancio afferenti alle voci stipendiali;
- 6) Di dare atto che il totale delle voci non soggette al limite per l'anno 2024 è pari ad €. €3.708,90 relative a risorse stabili;
- 7) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2024, disponibili per la contrattazione, trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, nella seguente misura:
- In quanto ad **€ 25.392,08** al capitolo di spesa 383 - salario accessorio comunale-indennità' - Piano dei Conti: U 1.01.01.01.004;
  - In quanto ad **€ 6.043,40** al capitolo di spesa 384 - contributi cpdel su premio accessorio comunale - Piano dei Conti: U 01.11-1.01.02.01.001, (CPDEL);
  - In quanto ad **€ 731,29** al capitolo di spesa 386 - contributi inadel e inps salario accessorio comunale - Piano dei Conti: U 01.11-1.01.02.01.001 (INADEL);
  - In quanto ad **€ 2.158,32** al capitolo di spesa 392 - irap su salario accessorio comunale - Piano dei Conti: U 01.11-1.02.01.01.001 (IRAP) limitatamente alla disponibilità del capitolo per € 1.556,80 con riserva di rimpingimento del capitolo in seguito a variazione di bilancio;
- 8) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

- 9) Di dare atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di ulteriori rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore amministrativo;
- 11) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- 12) Di comunicare il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 13) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 14) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi.

**Il Responsabile dell'Area**

*F.to Dott.ssa Bartoluccia Attinasi*

*(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)*

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.lgs. 267/2000 e Legge Regionale n. 48/91 in ordine alla **Regolarità Contabile** si esprime **parere** .

Lì,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*DOTT.SSA BARTOLUCCIA ATTINASI*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune inserito nel sito web [www.scillato.gov.it](http://www.scillato.gov.it) dal 24-06-2024 al 09-07-2024 per 15 giorni consecutivi.

Scillato, 24-06-2024

**L'addetto alla pubblicazione**

**Il Il Responsabile dell'Area**  
*F.to Dott.ssa Bartoluccia Attinasi*  
*(Sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)*